

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in data 16 Febbraio 2023 dall'Avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]), iscritto all'Albo degli Avvocati di Genova, residente in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Genova e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo Avv. [OMISSIS], in [OMISSIS], indirizzo di posta elettronica certificata [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Genova n. 3/23 del 6-10 Dicembre 2022, depositata in data 13 Dicembre 2022 e notificata in data 17 Gennaio 2023, emessa nel procedimento disciplinare CDD n. 143/2019, con la quale veniva inflitta al suddetto Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per mesi

due.

Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE] non è comparso, né è comparso il suo difensore Avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Giampiero Cassi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a procedimento disciplinare innanzi al CDD di Genova in relazione al seguente capo di incolpazione:

"Per essersi reso responsabile in violazione dell'art. 4 Codice Deontologico ed avere violato i principi generali di lealtà, probità, correttezza e diligenza ex art. 9 I comma, nonché gli art. 12 e 19, 26.3 comma e 36.1 comma del Codice Deontologico e nello specifico

a) per aver assunto l'incarico in periodo di sospensione dall'esercizio della professione (irrogato dal COA di Genova dal 03/08/2016 al 02/08/2017) nell'aprile del 2017, dall'Avv. Prof. [AAA] e dall'Avv. [BBB], al fine di reperire informazioni e documentazione presso la CCIAA locale di una società iraniana, ricevendo in acconto la somma di € 700,00 – come dallo stesso richiesto – Fatti accaduti nell'aprile 2017.

b) Per aver fornito false rassicurazioni e informazioni all'Avv. Prof. [AAA] e all'Avv. [BBB], sull'attività svolta per l'incarico ricevuto di cui al punto a) ed infine non adempiendo all'incarico ricevuto. Fatti accaduti sino al 24/07/2017.

c) Per non aver adempiuto all'impegno di restituire la somma di € 700,00 agli avvocati [AAA] e [BBB], come da sua comunicazione del 24/07/2017, somma richiesta e ricevuta quale acconto per adempiere all'incarico non svolto, di cui al capo a). Fatti accaduti sino al 05/05/21".

La vicenda disciplinare trae origine da un esposto disciplinare trasmesso al COA di Genova in data 07/11/2018, con il quale gli Avv.ti [AAA] e [BBB], associati dell'Associazione Professionale Avv.ti Ass.ti [AAA] [CCC] [DDD], di Milano, segnalavano la condotta, a loro parere, contraria alla legge e alla deontologia, posta in essere dall'Avv. [RICORRENTE], il quale, dopo avere accettato nell'aprile 2017 l'incarico propositogli dagli esponenti di svolgere ricerche, e in particolare di effettuare una visura presso la CCIAA di Genova, relativamente ad una società iraniana, richiedeva per detto incarico un compenso di euro 1.000,00 (di cui euro 700,00 quale acconto, regolarmente versato dagli esponenti), senza però di fatto dare alcun seguito all'incarico ricevuto, nonostante diverse rassicurazioni fornite dall'incolpato al riguardo.

Più precisamente l'Avv. [RICORRENTE] accettava dagli Avv.ti [AAA] e [BBB], in data 12/04/2017, il suddetto incarico di effettuare ricerche sull'esistenza di una società iraniana, richiedendo per tale prestazione un compenso di euro 1.000,00, dei quali euro 700,00 venivano subito percepiti a mezzo bonifico del 18/04/2017.

Alle richieste di aggiornamento sulla pratica affidata all'Avv. [RICORRENTE], quest'ultimo dava diverse e contraddittorie rassicurazioni, per poi preannunciare la trasmissione di un report sulle ricerche infruttuose effettuate e preannunciava, altresì, la restituzione dell'acconto ricevuto, senza peraltro inviare il report e senza restituire l'acconto ricevuto.

Successivamente, l'Avv. [RICORRENTE] non dava più alcun riscontro alle richieste formulate dagli Avv.ti [AAA] e [BBB] di restituzione, quantomeno, dell'acconto corrisposto.

Gli Avv.ti [AAA] e [BBB] presentavano, dunque, un esposto al COA di Genova per i suindicati fatti, di cui veniva notiziato l'incolpato, con l'invito a far pervenire deduzioni difensive entro venti giorni; trascorso inutilmente detto termine il COA trasmetteva il fascicolo al CDD di Genova, che lo rubricava con il n. 143/2019.

Il COA di Genova ritenendo di non poter disporre l'archiviazione immediata della notizia di illecito, costituiva la Sezione competente per il procedimento e designava il Consigliere Istruttore.

In data 28/10/2019 veniva inviata all'Avv. [RICORRENTE] la comunicazione di cui all'art. 15 Reg. n. 2/2014 ed il medesimo chiedeva di essere sentito personalmente.

L'Avv. [RICORRENTE] compariva, dunque, in data 03/03/2020 dinanzi al Consigliere Istruttore e depositava un verbale della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, relativo alla perquisizione eseguita presso il suo studio in data 08/04/2019, all'esito della quale gli era stata sequestrata la strumentazione informatica nella quale, secondo l'Avv. [RICORRENTE], era inserita la cartella della pratica degli Avv.ti [AAA] e [BBB], riservandosi di depositare una breve nota illustrativa entro la metà di Aprile 2020.

Trascorso detto termine senza che pervenisse alcuna nota difensiva da parte dell'Avv. [RICORRENTE], il Consigliere Istruttore, in data 08/05/2021, presentava istanza di approvazione del capo di incolpazione, che la Sezione accoglieva in data 19/10/2021; rimasta senza riscontro anche la successiva comunicazione dell'approvazione del capo di incolpazione, trasmessa all'incolpato in data 01/08/2022, quest'ultimo veniva tratto a giudizio per l'udienza dibattimentale del giorno 06/12/2022, alla quale, assente l'incolpato stesso ed assenti anche gli esponenti, essendo ritenuto il procedimento sufficientemente documentato, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e deciso il procedimento disciplinare, come da seguente dispositivo: *“La Sezione all'unanimità, rilevata la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Genova, nato a Genova il 20/07/1965 (C.F. NRNGPL65L20D969Z), infligge la sanzione della SOSPENSIONE per mesi due per le violazioni contestate”*.

Il CDD di Genova ha ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] in ragione del fatto che egli, nel periodo nel quale aveva assunto l'incarico commessogli dagli Avvocati [AAA] e [BBB], risultava effettivamente sospeso in forza di sentenza del CNF del 27 Luglio 2016 che, riformando la decisione assunta dal COA di Genova nei procedimenti n.

178/2013 e n. 101/2014, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione per un totale di 12 mesi, decorrenti dal 3 Agosto 2016 e fino al 2 Agosto 2017 e, pur non sembrando che le attività di ricerche e di richieste di visura alla CCCIAA potessero considerarsi ricomprese nel novero degli atti vietati durante il periodo di sospensione, dallo scambio di corrispondenza agli atti del procedimento risultava, tuttavia, evidente, da un lato, che gli esponenti avevano ritenuto di rivolgersi proprio ad un avvocato e, dall'altro lato, che l'Avv. [RICORRENTE] si poneva e agiva nei confronti degli esponenti stessi utilizzando le prerogative e le formule, anche di stile, della professione forense.

Il CDD di Genova rilevava, altresì, che in ogni caso, anche qualora si fosse ritenuto non disciplinarmente rilevante avere assunto un incarico in periodo di sospensione, risultavano comprovati tutti gli altri comportamenti contrari alla legge e alla normativa deontologica dedotti nel capo di incolpazione, dalla mancata o falsa informazione sullo svolgimento dell'incarico, al suo inadempimento, fino alla mancata restituzione dell'acconto ricevuto per un'attività non svolta.

In punto di dosimetria sanzionatoria, il CDD di Genova, tenuto conto della gravità dei fatti addebitati, del comportamento dell'incolpato, anche successivamente ai fatti stessi e nel corso del dibattimento, del grado di colpa nonché dei precedenti disciplinari, ha ritenuto adeguata e proporzionata alle violazioni deontologiche accertate la sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi.

L'Avv. [RICORRENTE] ha proposto, per il tramite e con l'assistenza del difensore Avv. [OMISSIS] del Foro di Genova, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Genova, formulando *“rispettosamente istanza di revoca del provvedimento impugnato non sussistendo i presupposti per comminare la sanzione disciplinare per violazione dei doveri deontologici consistente nell'esercizio abusivo della professione forense”*.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si rileva, in buona sostanza, che l'attività svolta dall'Avv. [RICORRENTE] in esecuzione dell'incarico in questione non richiedeva il possesso della qualità di avvocato e avrebbe potuto essere svolta da qualsiasi altro soggetto.

L'Avv. [RICORRENTE], con mail del 20 Febbraio 2024, ha richiesto un rinvio dell'udienza di discussione del ricorso fissata per il 22 Febbraio 2024, asserendo di doversi munire di nuovo difensore, perché il suo difensore, Avv. [OMISSIS], avrebbe rinunciato al mandato e gli avrebbe comunicato solo il 17 Febbraio 2024 la data della suddetta udienza.

Peraltro, nessuna rinuncia al mandato relativa al ricorso iscritto al n. 344/23 R.G., che ha introdotto il presente procedimento, è mai stata comunicata dall'Avv. [OMISSIS], il quale ha, invece, rinunciato al mandato in relazione ad un altro e diverso ricorso da lui presentato nell'interesse dell'Avv. [RICORRENTE], iscritto al n. 316/23 R.G., il che determina che la richiesta di rinvio dell'udienza risulti ingiustificata.

In ogni caso, alla luce anche di quanto sarà illustrato nella motivazione della presente sentenza, non vi erano (né vi sono) le condizioni per poter disporre un rinvio dell'udienza, per cui la relativa richiesta è stata respinta con separata ordinanza pronunciata in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudiziale e assorbente rispetto alla disamina dell'unico motivo del ricorso è la verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Come è noto, l'ordinamento professionale consente all'incolpato nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense di difendersi personalmente qualora iscritto nell'albo professionale ordinario ovvero negli elenchi speciali (enti pubblici e università) e in possesso dello *ius postulandi* e/o di farsi assistere da altro avvocato, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del R.D. n. 37 del 1934, purché iscritto nell'Albo Speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e munito di mandato speciale (Corte di Cassazione, S.U., sentenza 17 dicembre 2003, n. 19358; tra le tante: Consiglio Nazionale Forense, sentenza 18 settembre 2021, n. 194; Consiglio Nazionale Forense, sentenza 28 dicembre 2017, n. 253).

Nel caso di specie, il ricorso non è stato proposto personalmente dall'Avv. [RICORRENTE], il quale non ha sottoscritto il ricorso stesso, bensì è stato proposto solo dall'Avv. [OMISSIS], nella veste di difensore del suddetto Avv. [RICORRENTE], il quale Avv. [OMISSIS], tuttavia, non risulta iscritto all'Albo Speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933.

Ove il ricorso fosse stato sottoscritto anche dall'incolpato, lo stesso avrebbe potuto essere ritenuto ammissibile, in quanto il CNF, in casi del tutto analoghi a quello che ci occupa, ha affermato che il ricorso è, comunque, ammissibile allorquando, seppur proposto e sottoscritto da difensore munito di procura speciale ma non cassazionista, sia stato sottoscritto anche dall'incolpato provvisto a sua volta di *ius postulandi* [ex multis, cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza 7 marzo 2023, n. 27).

Peraltro, nel caso di specie, il ricorso non è stato firmato anche dall'incolpato ed è stato, invece, firmato solo da un avvocato munito di procura speciale, ma non abilitato all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori e, quindi, del tutto privo dello *ius postulandi*, il che equivale ad inesistenza e/o a mancanza della procura.

Né è possibile applicare il disposto dell'art. 182 C.p.c., nel testo vigente ante 28 Febbraio 2023, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, atteso che tale disposizione, pur consentendo il rilascio della procura alle liti in data posteriore alla notificazione dell'atto con effetti retroattivi, prevedeva, all'epoca, la sola possibilità di regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio (Corte di Cassazione, S.U., sentenza 27 aprile 2017, n. 10414; Consiglio Nazionale Forense, sentenza 21 ottobre 2022, n. 187; Consiglio Nazionale Forense, sentenza 22 marzo 2022, n. 24; Consiglio Nazionale Forense, sentenza 5 novembre 2021, n. 194).

L'inapplicabilità del disposto dell'art. 182 C.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, è confermata anche da quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 21 dicembre 2022, n. 37434, la quale, nel comporre il contrasto di giurisprudenza venutosi a creare tra le Sezioni Semplici della Suprema Corte in tema di interpretazione e di applicazione della norma suindicata, ha escluso che il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, C.p.c., possa operare laddove la procura alle liti risulti inesistente e/o sia mancante.

Ne consegue che il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] è inammissibile.

P.Q.M

visti gli artt. 36 e 37 della L. 31.12.2012 n. 247 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense, dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Febbraio 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà